

Deliberazione della Giunta Regionale 20 dicembre 2018, n. 74-8226

**Approvazione dello schema di Accordo tra Regione Piemonte il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali per la realizzazione di un programma di investimenti finalizzato alla conservazione e valorizzazione del sistema delle Residenze reali e degli altri siti UNESCO presenti sul territorio regionale. POR FESR 2014-20 - Asse V - Azione V.6c.7.1 .**

A relazione dell'Assessore De Santis:

Visti:

l'art. 15 (Accordi fra pubbliche amministrazioni) della L. 241/90 che prevede la possibilità per le amministrazioni pubbliche di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

l'art. 5, comma 6 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 (Codice dei contratti pubblici), che esclude dall'ambito di applicazione della normativa appalti gli accordi conclusi tra amministrazioni aggiudicatrici quando sono soddisfatte le seguenti condizioni: a) l'accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che esse sono tenute a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che esse hanno in comune; b) l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico; c) le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione;

il Regolamento (UE) n. 1303/2013 s.m.i. del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio come modificato dal Regolamento 2018/1046 del 18 luglio 2018;

il Regolamento (UE) n. 1301/2013 s.m.i. del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006, come modificato dal Regolamento 2018/1046 del 18 luglio 2018;

la Decisione C (2015) n. 922 con la quale la Commissione Europea ha approvato il Programma Operativo Regionale FESR, per il periodo 2014-2020, nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione";

la D.G.R. n. 15-1181 del 16.03.2015 con la quale la Giunta regionale ha preso atto della decisione CE di approvazione del Programma Operativo Regionale FESR proposto dalla Regione Piemonte per il periodo 2014-2020;

la Decisione C (2017) 6892 del 12/10/2017 con la quale la Commissione Europea modifica la Decisione C(2015) 922 che approva determinati elementi del Programma Operativo "Piemonte" per il sostegno a titolo del FESR nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione";

la D.G.R. n. 24-5838 del 27/10/2017 con la quale la Giunta regionale ha preso atto della Decisione C(2015) 6892 del 12/10/2017 citata;

la D.G.R. n. 1-89 del 11/07/2014 "Programmazione dei Fondi strutturali di investimento (SIE) per il periodo 2014-2020. Individuazione delle autorità del POR FSE e del POR FESR: Autorità di Audit, Autorità di Gestione (AdG), Autorità di Certificazione";

la D.G.R. n. 20-318 del 15/09/2014 con la quale la Giunta regionale ha approvato la riconfigurazione strutturale dell'Ente, con particolare riferimento alla istituzione della Direzione

“Coesione Sociale” e della Direzione “Competitività del Sistema Regionale”, entro cui confluiscono le competenze rispettivamente dell’AdG del FSE e dell’AdG del FESR;  
l’Accordo di partenariato Italia 2014-2020, del 30 ottobre 2014 (di cui alla decisione della Commissione europea C (2014) 8021, modificata con Decisione C (2018) 598 del 08/02/2018);  
la D.G.R. n. 23-4231 del 21/11/2016 con la quale la Giunta regionale ha designato formalmente la Direzione Competitività del Sistema regionale quale Autorità di Gestione del Programma Operativo Regionale FESR 2014-2020;  
il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” s.m.i;  
il D.P.R. n. 22 del 05/02/2018 “Regolamento recante i criteri sull’ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020”.

Considerato che:

il POR FESR 2014-2020 risulta articolato in Assi prioritari – ciascuno dei quali associato a un Obiettivo tematico – che si sviluppano in priorità di investimento e obiettivi specifici nell’ambito dei quali finanziare azioni volte al perseguimento della strategia delineata dal Programma;

nell’ambito dell’Asse V “Tutela dell’ambiente e valorizzazione delle risorse culturali e ambientali”, è prevista la priorità di investimento di cui all’art. 5 punto 6 lett. c) del Reg. (UE) 1301/2013 del 17/12/2013 “Conservare, proteggere, promuovere e sviluppare il patrimonio naturale e culturale” per sostenere la valorizzazione ambientale, culturale e turistica al fine di favorire, tra l’altro, il potenziale ritorno economico della messa a resa del patrimonio naturale e culturale, creare un’immagine di attrattore culturale della regione e sostenere l’attrattività del territorio regionale;

nell’ambito della citata priorità di investimento 6.c è previsto l’obiettivo specifico V.6c.7 “Miglioramento delle condizioni e degli standard di offerta e fruizione del patrimonio culturale nelle aree di attrazione” finalizzato a valorizzare il patrimonio storico e culturale piemontese favorendo la valorizzazione del sistema delle Residenze Reali e dei siti UNESCO presenti sul territorio regionale;

nell’ambito dell’obiettivo specifico V.6c.7 è prevista l’Azione V.6c.7.1 “Interventi per la tutela, la valorizzazione, la messa in rete del patrimonio culturale, materiale e immateriale, nelle aree di attrazione di rilevanza strategica tale da consolidare e promuovere processi di sviluppo (Azione 6.7.1 dell’AdP)”, nell’ambito della quale il POR FESR mira a promuovere la valorizzazione di siti caratterizzati dalla presenza di beni culturali (musei, monumenti, aree archeologiche, beni architettonici) capaci di attrarre flussi turistici e supportare così il rilancio della competitività del territorio regionale e, dunque, promuovere una ricaduta sulla creazione di occupazione.

Considerato inoltre che:

il Regolamento (UE) 1303/2013 prevede specifiche disposizioni da cui deriva:

(i) l’obiettivo di spesa connesso al disimpegno automatico, secondo la regola “N+3”, da conseguire al 31/12 di ogni anno a partire dal del terzo esercizio finanziario successivo a quello dell’impegno di bilancio nell’ambito del programma operativo, come normato dall’art. 136;

(ii) il target di spesa al 31/12/2018 degli indicatori finanziari a livello di Asse, inclusi nel “Quadro di riferimento per l’efficacia dell’attuazione” connesso alla dotazione di risorse cosiddetta “Riserva di efficacia dell’attuazione”, come normato dagli artt. 20 e seguenti;

si rende necessario attivare ogni iniziativa funzionale al raggiungimento dei target sopra citati.

Preso atto che:

il MIBAC sostiene, a valere su risorse nazionali, interventi di valorizzazione del patrimonio riconducibili al sistema delle Residenze reali e degli altri siti UNESCO presenti sul territorio regionale;

la spesa pubblica sostenuta dal MIBAC, nel rispetto delle norme di cui all'art. 65 del Regolamento UE n. 1303/2013 in tema di ammissibilità, può essere utilizzata dalla Regione Piemonte ai fini della certificazione all'UE funzionale al raggiungimento dei target derivanti dalla regolamentazione comunitaria previo Accordo tra le Parti;

ricorrono i presupposti per la stipula di un Accordo tra la Regione Piemonte e il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali i cui contenuti rientrano nella fattispecie prevista dall'art. 15 della Legge 241/90 e dall'art. 5 comma 6 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50;

la stipula del suindicato Accordo non comporta alcun onere a carico del bilancio regionale.

Ritenuto pertanto necessario:

approvare lo schema di Accordo tra la Regione Piemonte e il Ministero dei Beni e delle Attività culturali per la realizzazione di un programma di investimenti finalizzato alla conservazione e valorizzazione del sistema delle Residenze reali e degli altri siti UNESCO presenti sul territorio regionale (Allegato 1);

dare mandato per la firma dell'Accordo e per la predisposizione degli eventuali atti conseguenti ai responsabili della Direzione regionale Promozione della cultura, del turismo e dello sport e della Direzione regionale Competitività del Sistema Regionale, autorizzando al contempo ad apportare, ove necessario, modifiche tecniche non sostanziali.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento, ai sensi della D.G.R. n. 14046 del 17/10/2016.

La Giunta regionale, unanime,

*delibera*

- di approvare lo schema di Accordo tra la Regione Piemonte e il Ministero dei Beni e delle Attività culturali per la realizzazione di un programma di investimenti finalizzato alla conservazione e valorizzazione del sistema delle Residenze reali e degli altri siti UNESCO presenti sul territorio regionale (Allegato 1);

- di dare mandato per la firma dell'Accordo e per la predisposizione degli eventuali atti conseguenti ai responsabili della Direzione regionale Promozione della cultura, del turismo e dello sport e della Direzione regionale Competitività del Sistema Regionale, autorizzando al contempo ad apportare, ove necessario, modifiche tecniche non sostanziali.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 23 comma 1 lettera d) del D.Lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione "Amministrazione trasparente".

(omissis)

Allegato

## SCHEMA DI ACCORDO

tra

**MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI**

e

**REGIONE PIEMONTE**

*per la realizzazione di un programma di investimenti finalizzato alla conservazione e valorizzazione del sistema delle Residenze reali e degli altri siti UNESCO presenti sul territorio regionale*

### PREMESSO CHE

Il patrimonio culturale rappresenta una forza trainante per i settori culturali e creativi e contribuisce a creare e rafforzare il capitale sociale dell'Europa. Esso rappresenta un'importante risorsa per la crescita economica, l'occupazione e la coesione sociale, offrendo la possibilità di rivitalizzare le aree urbane e rurali e di promuovere un turismo sostenibile. In particolare, il ruolo del patrimonio culturale nelle politiche nazionali e regionali è un elemento strategico per il rilancio della competitività territoriale attraverso l'attivazione dei potenziali di attrattività turistica, l'integrazione tra turismo e cultura e il potenziamento dell'offerta turistico/culturale.

Il sostegno agli investimenti nello sviluppo del potenziale endogeno, tra cui le infrastrutture culturali, costituisce altresì uno degli ambiti di sostegno dei fondi strutturali europei, oltre che di quelli nazionali.

Tra i diversi obiettivi del POR FESR della Regione Piemonte vi è il “*miglioramento delle condizioni e degli standard di offerta e fruizione del patrimonio culturale nelle aree di attrazione*” finalizzato a valorizzare il patrimonio storico e culturale piemontese. Lo scopo precipuo è quello di favorire la valorizzazione del sistema delle Residenze Reali e dei siti UNESCO presenti sul territorio regionale, così di attrarre flussi turistici e supportare il rilancio della competitività del territorio e stimolare degli effetti in termini occupazionali.

In particolare, gli interventi finanziati dal POR FESR Piemonte contribuiscono al sostegno delle precondizioni per il rilancio di quei settori, quali il turismo, che possono concorrere al riposizionamento competitivo, nonché rappresentare un efficace volano di sviluppo economico e occupazionale, in attuazione dell’Asse V, obiettivo tematico 6, Azione V.6c.7.1.

Parimenti il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali (di seguito: MIBAC), in base alle leggi di finanziamento ordinarie e straordinarie (Legge 232/2016, art. 1, comma 140, Legge 190/2014, art. 1, c. 9 e 10 e Legge 77/2006) che, prevedono, tra l’altro, la tutela e la fruizione dei siti e degli elementi italiani di interesse culturale, paesaggistico e ambientale, inseriti nella “lista del patrimonio mondiale”, posti sotto la tutela dell’UNESCO. Tra le priorità di intervento delle leggi citate si evidenziano i progetti di tutela e restauro dei beni culturali, paesaggistici e naturali inclusi nel perimetro di riconoscimento dei siti e degli elementi italiani UNESCO.

Al fine di rafforzare l’efficacia delle politiche culturali risulta, quindi, opportuno promuovere un *approccio integrato* alla conservazione e valorizzazione degli attrattori culturali presenti sul territorio regionale, allo scopo di ottenere il massimo contributo in termini di complementarietà strategica e finanziaria. A tal fine si ritiene necessario definire un Accordo per lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune della Regione Piemonte e del MIBAC.

Pertanto, visti:

- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 s.m.i del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 1301/2013 s.m.i. del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006
- la Decisione C (2017) 6892 del 12/10/2017 con la quale la Commissione Europea modifica la Decisione C(2015) 922 che approva determinati elementi del Programma Operativo “Piemonte” per il sostegno a titolo del FESR nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione;
- Legge 232/2016, art. 1, comma 140;

- Legge 190/2014, art. 1, c. 9 e 10;
- La legge 77/2006 s.m.i. “Misure speciali di tutela e fruizione dei siti e degli elementi italiani di interesse culturale, paesaggistico e ambientale, inseriti nella «lista del patrimonio mondiale», posti sotto la tutela dell’UNESCO”;
- l’art. 15 (Accordi fra pubbliche amministrazioni) della L. 241/90 prevede che le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- l’art. 5, comma 6 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 (Codice dei contratti pubblici) esclude dall’ambito di applicazione della normativa appalti gli accordi conclusi tra amministrazioni aggiudicatrici quando sono soddisfatte le seguenti condizioni: a) l’accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che esse sono tenute a svolgere siano prestati nell’ottica di conseguire gli obiettivi che esse hanno in comune; b) l’attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all’interesse pubblico; c) le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione;

e considerato inoltre che

- l’Accordo in questione rientra nella fattispecie prevista all’art. 5 comma 6 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 suindicato e non comporta alcun onere a carico del bilancio regionale in quanto nessun corrispettivo è riconosciuto al MIBAC per lo svolgimento delle attività oggetto del presente Accordo.

il MIBAC e la Regione Piemonte (di seguito: le Parti) convengono e stipulano il seguente ACCORDO.

### **Articolo 1** **(Recepimento delle premesse)**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Atto.

### **Articolo 2** **(Oggetto e finalità)**

Il Presente Atto è finalizzato all’individuazione di progetti riconducibili al sistema delle Residenze reali e degli altri siti UNESCO presenti sul territorio regionale, per la realizzazione di investimenti pubblici finalizzati alla loro conservazione e valorizzazione, in integrazione con le peculiari caratteristiche del territorio e secondo una logica di complementarità di intervento delle attività istituzionali dei diversi enti.

I progetti di cui sopra sono indicati nella tabella seguente:

	<b>Denominazione progetto</b>	<b>Costo progetto (€)</b>	<b>Soggetto finanziatore</b>	<b>Fonte di finanziamento</b>
<b>1</b>	<i>Concentrico e altri immobili di rilevanza culturale nel Parco di Stupinigi</i>	6.500.000	Regione Piemonte	POR FESR 2014/20
<b>2</b>	<i>Borgo Castello, all'interno del Parco della Mandria</i>	5.000.000	Regione Piemonte	POR FESR 2014/20
<b>3</b>	<i>Castello di Casotto</i>	3.000.000	Regione Piemonte	POR FESR 2014/20
<b>4</b>	<i>Palazzo Callori</i>	3.000.000	Regione Piemonte	POR FESR 2014/20
<b>5</b>	<i>Programma di investimento per la valorizzazione siti UNESCO enti locali e consorzi</i>	4.291.778	Regione Piemonte	POR FESR 2014/20
<b>6</b>	Palazzo Carignano deposito	900.000	MIBAC	Legge 232/2016
<b>7</b>	Castello Govone	300.000	MIBAC	Legge 232/2016
<b>8</b>	Sacro Monte di Domodossola	525.900	MIBAC	Legge 232/2016
<b>9</b>	Sacro Monte di Serralunga di Crea	400.000	MIBAC	Legge 232/2016
<b>10</b>	Castello di Racconigi e relativo Parco	900.000	MIBAC	Legge 232/2016
<b>11</b>	Musei reali	600.000	MIBAC	Legge 232/2016
<b>12</b>	Palazzo reale	800.000	MIBAC	Legge 232/2016
<b>13</b>	Sacri Monti Varallo Sesia e Orta	1.000.000	MIBAC	Legge 190/2014
<b>14</b>	Villa della Regina	180.000	MIBAC	Legge 190/2014
<b>15</b>	Castello reale di Moncalieri	160.000	MIBAC	Legge 190/2014
<b>16</b>	Polo reale	800.000	MIBAC	Legge 190/2014
<b>17</b>	Area archeologica centrale di Torino	1.710.000	MIBAC	Legge 190/2014

### **Articolo 3 (Impegni)**

La Regione Piemonte si impegna a finanziare i progetti dal n. 1 al n. 5 della tabella di cui all'art. 2, con le risorse del POR FESR 2014/2020, per una dotazione finanziaria complessiva pari a 21.791.778 euro.

Il MIBAC ha approvato i programmi di finanziamento per i progetti dal n. 6 al n. 17 di cui all'art. 2 con le risorse delle leggi 232/2016, 190/2014 e 77/2006 per una dotazione finanziaria complessiva pari a 8.275.900 euro.

Il MIBAC garantisce che la spesa pubblica sostenuta per l'attuazione dei progetti da esso finanziati possa essere utilizzata dalla Regione Piemonte ai fini della certificazione all'UE, nel rispetto delle norme di cui all'art. 65 del Regolamento UE n. 1303/2013 e a tal fine si impegna a rendere disponibile la documentazione all'uopo necessaria.

### **Articolo 4 (Concertazione istituzionale)**

Le Parti esprimono la volontà di sviluppare, ciascuno per quanto di competenza, una concertazione istituzionale in funzione delle finalità del presente Accordo.

A tal fine è costituito un Gruppo di lavoro finalizzato a:

- (i) individuare percorsi amministrativi adeguati al raggiungimento degli obiettivi condivisi;
- (ii) monitorare l'avanzamento fisico, procedurale e finanziario dei progetti di cui all'articolo 2;
- (iii) definire modalità operative per l'attuazione dell'art. 3, terzo capoverso.

Il Gruppo di lavoro sarà costituito per il MIBAC dal Segretario regionale per il Piemonte, in forza delle competenze attribuite ai sensi dell'art. 32 del DPCM 171/2014. Per la Regione Piemonte sarà costituito dalle Direzioni regionali "Competitività del sistema regionale" e "Promozione della cultura, del turismo e dello sport".

Il Gruppo di lavoro potrà prevedere all'uopo il coinvolgimento di ulteriori strutture, in possesso di competenze utili al raggiungimento degli obiettivi del presente Accordo.

Il Gruppo di lavoro non dovrà comportare oneri a carico della finanza pubblica.

#### **Articolo 5 (Revisioni, integrazioni e accordi attuativi)**

Il presente Accordo potrà essere modificato, integrato e/o aggiornato, in forma scritta. Qualora necessario, le Parti si impegnano ad adeguarlo con appositi atti aggiuntivi, ovvero con atti separati e distinti.

Se del caso, l'attuazione delle finalità del presente Accordo potrà essere regolamentata da specifici accordi attuativi.

#### **Articolo 6 (Durata)**

Il presente Atto ha durata fino al 31 dicembre 2023, rimanendo salva la facoltà per concorde volontà delle Parti, di prorogarne l'efficacia o di rinnovarlo in tutto o in parte per il pieno conseguimento dei suoi obiettivi.

#### **Articolo 7 (Disposizioni finali)**

Per unanime volontà delle Parti possono aderire all'Accordo altri soggetti pubblici e privati la cui partecipazione ed azione sia necessaria o comunque opportuna per la compiuta realizzazione delle attività e degli interventi ivi previsti.

Le Parti si obbligano a porre in essere tutti gli adempimenti necessari alla sua esecuzione e concordano nel pervenire ad una risoluzione bonaria delle eventuali controversie che dovessero emergere nel corso dell'attuazione.

Il presente Accordo è sottoscritto con firme digitali ai sensi del D. Lgs. n. 82 del 7 Marzo 2005 e successive modifiche.

**Per il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali**

---

**Per la Regione Piemonte**

Giuliana Fenu – Direzione regionale Competitività del sistema regionale

---

Paola Casagrande – Direzione regionale Promozione della cultura, del turismo e dello sport

---